

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1917 del 31/03/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CARROZZERIA ARPIBUS DI PANZAVOLTA ANDREA & C. S.A.S. con sede legale in Comune di Forlì, Via Keplero n. 2/A. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carrozzeria e verniciatura per autobus sito nel Comune di Forlì, Via Keplero n. 2/A.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1998 del 31/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno trentuno MARZO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CARROZZERIA ARPIBUS DI PANZAVOLTA ANDREA & C. S.A.S. con sede legale in Comune di Forlì, Via Keplero n. 2/A. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carrozzeria e verniciatura per autobus sito nel Comune di Forlì, Via Keplero n. 2/A.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 16/09/2024, acquisita al Prot. Com.le 112581 e da Arpae al PG/2024/166240, da CARROZZERIA ARPIBUS DI PANZAVOLTA ANDREA & C. S.A.S. avente sede legale in Comune di Forlì, Via Keplero n. 2/A, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carrozzeria e verniciatura per autobus sito nel Comune di Forlì, Via Keplero n. 2/A, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 126697 del 15/10/2024, acquisita da Arpae al PG/2024/186528, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che, a seguito di concessione di proroga per la presentazione delle integrazioni, in data 13/12/2024 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 154378 e da Arpae al PG/2024/227561;

Considerato che in data 05/03/2025 il responsabile dell'endoprocedimento "Emissioni in atmosfera" ha trasmesso "*Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'endoprocedimento emissioni in atmosfera*", e che pertanto con Nota Prot. Com.le 27526 del 07/03/2025, acquisita da Arpae al PG/2025/44401, il SUAP ha comunicato alla ditta i motivi ostativi ex art. 10bis della L. 241/90 all'accoglimento dell'istanza;

Visto che in data 14/03/2025 la ditta ha trasmesso le proprie osservazioni a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., acquisite al Prot. Com.le 31152 del 17/03/2025 e da Arpae al PG/2025/50527;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 31/03/2025 ove il Responsabile dell'endoprocedimento ha anche dato atto del superamento dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- Nulla Osta acustico condizionato: Nulla osta Prot. Com.le 156349 del 18/12/2024, acquisito da Arpae al PG/2024/229348, a firma della Responsabile E.Q. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di CARROZZERIA ARPIBUS

DI PANZAVOLTA ANDREA & C. S.A.S., che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, la cui efficacia cessa a decorrere dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 334 del 17/09/2010 Prot. n. 93697 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **CARROZZERIA ARPIBUS DI PANZAVOLTA ANDREA & C. S.A.S.** (C.F./P.IVA 01547100402) avente sede legale in Comune di Forlì, Via Keplero n. 2/A, **per lo stabilimento di carrozzeria e verniciatura per autobus sito nel Comune di Forlì, Via Keplero n. 2/A.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Nulla Osta acustico condizionato** ai sensi dell'art. 8 co.6 della L. 447/95.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di disporre la revoca del titolo abilitativo indicato in premessa.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di

conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio, acquisito in atti, Cristian Silvestroni attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

11. Di dare atto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato, al SUAP del Comune di Forlì in data 16/09/2024 prot. n. 112611, e acquisita da Arpae al protocollo PG/2024/166240 del 16/09/2024, istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per lo stabilimento di carrozzeria e verniciatura per autobus, sito nel Comune di Forlì (FC), Via Keplero 2/A, ricomprendendo nell'AUA anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. La Ditta è attualmente autorizzata, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con atto n. 334 del 17/09/2010 Prot. n. 93697 rilasciato dalla Provincia di Forlì-Cesena, relativamente all'attività svolta in Comune di Forlì (FC), via Keplero n. 2/a.

La Ditta ha richiesto il rinnovo della suddetta autorizzazione con piccole modifiche, introdotte con la presentazione delle integrazioni, relative al sistema di aspirazione dell'attività di saldatura di cui all'emissione E1 e all'aggiunta di un'area esterna per il lavaggio delle attrezzature con lavapezzi convogliata nell'emissione E4 la cui portata massima passerà da 16.000 a 16.500 Nmc/h.

Trattandosi del rilascio dell'AUA di uno stabilimento già autorizzato alle emissioni in atmosfera non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Con nota PG/2024/168629 del 18/09/2024, aggiornata in data 19/12/2024 PG/2024/230888, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2024/168642 del 19/09/2024, aggiornata in data 19/12/2024 con PG/2024/230895, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, una valutazione per quanto di competenza, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì con nota del 28/01/2025 prot. 24714, acquisita al protocollo di Arpae PG/2025/17047 del 28/01/2025, ha espresso parere favorevole come di seguito riportato:

"In relazione all'istanza relativa alla ditta in oggetto, ns. prot. 0241684/2024 del 19/09/2024 e successive integrazioni del 16/12/2024 ns. prot. 0330899/2024,

premesso che trattasi di attività classificabile come industria insalubre di prima classe, elenco C), n. 6 ai sensi del D.M. 5 settembre 1994 già esistente in contesto quasi esclusivamente industriale ma con la presenza di alcuni recettori residenziali nelle immediate vicinanze,

considerata l'esclusione di alcuni prodotti dall'elenco della relazione resa ai sensi dell'art. 271 c.7 bis del D.Lgs 152/06 e D.Lgs 102/2020,

preso atto della dichiarazione di ottemperanza a quanto previsto dal DM 95/2019,

visionati i prospetti forniti nella documentazione integrativa che evidenziano l'orientamento delle emissioni E12, E2, E3, E4, E6 dal lato opposto rispetto a uno dei tre edifici residenziali posti nelle immediate vicinanze,

considerata la presenza degli impianti di abbattimento nei suddetti punti di emissione,

tenuto conto della presenza di una barriera verde,

per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica, riguardante gli impatti delle emissioni atmosferiche prodotte, si esprime parere favorevole.”

La relazione tecnica del 13/02/2025, prot PG/2025/28281 prodotta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di ArpaE, contiene una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera nella quale si esprime quanto di seguito riportato (con correzione di refusi):

(..omissis..)

Descrizione del ciclo produttivo generale e materie prime impiegate

La ditta effettua attività di riparazioni di carrozzeria di autobus

il ciclo produttivo è così suddiviso:

- 1) arrivo veicoli*
- 2) smontaggio lamiere e accessori*
- 3) assemblaggio*
- 4) preparazione alla verniciatura (levigatura, stuccatura, carteggiatura)*
- 5) verniciatura in cabina*
- 6) montaggio finale*

Sono state fornite le schede di sicurezza delle materie prime.

Le materie prime utilizzate, nel complesso dello stabilimento, sono indicate nelle numerose tabelle riportate in relazione a cui si rimanda.

(..omissis..)

Tra le materie prime ausiliarie utilizzate nel ciclo produttivo vi sono sostanze che rientrano nella disposizione del comma 7bis art 271.

La ditta ha presentato una serie di tabelle nelle quali vengono analizzate le frasi di sicurezza delle materie prime utilizzate. Dalla visione di tale tabella risulta che solo una sostanza è classificata come H360 (V03 Sprinter) che vede un consumo di 5 litri all'anno.

La ditta altresì dichiara quanto segue:

“Al fine di verificare la presenza o assenza delle sostanze esplicitate nell'art. 271, comma 7-bis sono state controllate tutte le SDS delle materie prime utilizzate all'interno del ciclo produttivo aziendale o che l'azienda intenderà utilizzare in futuro. In comparazione è stata considerata anche la tabella 1 dell'allegato 1 del DM n.95 del 15 aprile 2019. In particolare di tale tabella sono state analizzate le indicazioni di pericolo della classe I e della classe II. Come si potrà notare non è stato possibile rispettare la soglia limite dei 10 o 100 kg/anno o dm3/anno ma poiché le quantità delle singole sostanze restano basse e poiché tali sostanze vengono utilizzate con aspirazioni attive e DPI appositi per i lavoratori, si richiede di poter continuare ad utilizzare le materie prime di seguito riportate nel ciclo produttivo aziendale.”

Si fa presente che l'articolo 271 7-bis norma le emissioni in atmosfera nelle quali sono coinvolte sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e ne prescrive la limitazione nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio a salvaguardia anche dell'ambiente esterno e non solo dell'ambiente lavorativo come sembra trasparire dalle considerazioni dell'azienda.

Questo perché eventuali ricettori potrebbero essere comunque sottoposti ad un rischio sanitario senza che per gli stessi esistano protocolli di controllo sanitario che invece sono obbligatori per i lavoratori esposti allo specifico rischio.

Le sostanze pertanto devono seguire questo percorso di progressiva sostituzione mano a mano che ne vengono trovati dei sostituti meno pericolosi per la salute e l'ambiente.

Descrizione del ciclo produttivo asservito alle emissioni valutate e proposta di limiti e prescrizioni

(..omissis..)

EMISSIONE E1 SALDATURA

La ditta dichiara nelle integrazioni che in tale punto di emissione E1 viene solo modificata l'aspirazione dalle due bocchette esistenti che vengono sostituite da 2 bracci di aspirazione per captare in maniera puntuale la lavorazione di saldatura e che non avviene la saldatura inox.

Inoltre controllando i consumi di filo di saldatura dichiarati nella attuale autorizzazione si verifica un totale di 140 kg /anno, quindi inferiore a 170 kg/anno: i consumi dichiarati non superano i 170 kg/anno come precedentemente autorizzati.

Attualmente il punto di emissione E1 è autorizzato con valori limite per Materiali Particellare (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto (espressi espressi come NO₂ 5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc).

I limiti di emissione sono confacenti al CRIAER Allegato 4/d al punto 4.13.20 "SALDATURA".

In base al punto 5 del parere reg n.7200 emesso dal Crier nella seduta del 27/02/05 si precisa la possibilità, per consumi inferiori a 40 kg mese, della sola tenuta del registro su cui annotare i consumi di filo di saldatura senza l'obbligo degli autocontrolli annuali.

Si confermano, quindi, i limiti e le prescrizioni già autorizzate, sotto riportate:

CARATTERISTICHE EMISSIONE E1	
Portata massima	1500 Nmc/h
Altezza	6 m
Durata	6 h
Sezione	1,3 mq
Impianto di abbattimento	nessuno
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Monossido di carbonio	10 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nmc
frequenza monitoraggio:	Tenuta registro consumi filo

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i valori limiti indicati in tabella, con obbligo di annotazione con frequenza mensile dei consumi di filo.

EMISSIONE E2, E3 CARTEGGIATURA - APPLICAZIONE STUCCO

Attualmente il punto di emissione E2 ed E3 è autorizzato con valori limite per il Materiale Particellare (10 mg/Nmc) e composti organici volatili espresse come COT (50 mg/Nmc).

La ditta chiede di mantenere le stesse prescrizioni già autorizzate.

Visionando la schede tecniche degli impianti di abbattimento di E2, E3 presentate è stata ricalcolata una velocità di attraversamento del mezzo filtrante pari a 0.17 m/s, quindi non conforme a quanto previsto dai riferimenti riportati nel punto 3.2.1 del Capitolo 3 dei Criteri Criaer.

Per quanto sopra:

- si propongono pertanto i limiti sotto riportati e le prescrizioni indicate nella tabella di riferimento emissione E2, E3 che segue:

CARATTERISTICHE EMISSIONE E2, E3	
portata massima	16000 Nmc/h
altezza	6 m
durata	6 h/g
sezione	1,3 mq
impianto di abbattimento	prefiltro e filtro pressostato differenziale
Inquinanti	Concentrazione massima
polveri	10 mg/Nmc
composti organici volatili (esprese come COT)	50 mg/Nmc
frequenza monitoraggio	annuale

- si valuta che al momento attuale non vi siano le condizioni per valutare positivamente la richiesta dell'azienda a causa della non conformità delle caratteristiche del sistema di abbattimento.

EMISSIONE E4 CABINA FORNO DI VERNICIATURA E LAVA PEZZI

Attualmente il punto di emissione E4 è autorizzato con valori limite per le Materiali Particellare (3 mg/Nmc) e composti organici volatili esprese come COT (50 mg/Nmc) e come prescrizioni l'esenzione agli autocontrolli per il parametro materiale particellare sostituiti dalla installazione di un pressostato differenziale per rilevare le varie anomalie dell'impianto di abbattimento annotando le condizioni di impianto settimanalmente in un apposito registro vidimato con pagine bollate da Arpa

La ditta dichiara nelle integrazioni che tale punto di emissione E4 viene modificato dove verrà collegata creando un'area esterna pulizia attrezzi e dove i solventi utilizzati solo presenti già in azienda e di tale punto viene anche modificata la portata da 16000 Nmc/h 16500 Nmc/h

L'emissione è dotata di un impianto di abbattimento per il materiale particellare come previsto dalla DGR, ma stante la bassa emissività della lavorazione specifica, non vengono richiesti tutti i requisiti individuati dall'allegato 3 dei Criteri Criaer.

Il primo riferimento normativo tecnico è il 4.13.46 - APPLICAZIONE E APPASSIMENTO DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE SOLVENTE CON CONSUMO GIORNALIERO INFERIORE O UGUALE A 50 KG che prevede limiti per le polveri (pari a 5 mg/Nmc) e COV (da valutare in sede di istruttoria)

Il punto 4.1 degli allegati alla DGR 1769/10, prevede limiti di emissione pari a 3 mg/Nmc per le polveri totali derivanti dalle operazioni di applicazione dei prodotti vernicianti pronti all'uso e 50 mg/Nmc per le COV derivanti dalle operazioni di essiccazione.

Segue Tabella di riferimento: Emissione E4

CARATTERISTICHE EMISSIONE E4	
Portata massima	16500 Nmc/h
Altezza	6 m
Durata	6 h/g

sezione	1,05 mq
Impianto di abbattimento	filtro a maniche
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	3 mg/Nmc
composti organici volatili (esprese come COT)	50 mg/Nmc
frequenza monitoraggio	monitoraggio annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i valori limiti riportati in tabella
- annotare settimanale su apposito registro dei controlli sul pressostato differenziale per la valutazione del buon stato di funzionamento dell'impianto di abbattimento.

EMISSIONE E6 CABINA FORNO DI VERNICIATURA

Attualmente il punto di emissione E6 è autorizzato con valori limite per le Materiali Particellare (3 mg/Nmc) e composti organici volatili esprese come COT (50 mg/Nmc) e come prescrizioni l'esenzione agli autocontrolli per il parametro materiale particellare sostituiti dalla installazione di un pressostato differenziale per rilevare le varie anomalie dell'impianto di abbattimento annotando le condizioni di impianto settimanalmente in un apposito registro vidimato con pagine bollate da Arpae

In questo punto di emissione confluiscono gli effluenti aspirati dalla fase di verniciatura esso è dotato di un 'impianto di abbattimento: filtri a maniche con pressostato differenziale

Dalle nuove schede degli impianti di abbattimento si evidenzia che è cambiata la velocità di filtrazione L'emissione è dotata di un impianto di abbattimento per il materiale particellare come previsto dalla DGR, ma stante la bassa emissività della lavorazione specifica, non vengono richiesti tutti i requisiti individuati dall'allegato 3 dei Criteri Criaer.

Il primo riferimento normativo tecnico è il 4.13.46 - APPLICAZIONE E APPASSIMENTO DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE SOLVENTE CON CONSUMO GIORNALIERO INFERIORE O UGUALE A 50 KG che prevede limiti per le polveri (pari a 5 mg/Nmc) e COV (da valutare in sede di istruttoria)

Il punto 4.1 degli allegati alla DGR 1769/10, prevede limiti di emissione pari a 3 mg/Nmc per le polveri totali derivanti dalle operazioni di applicazione dei prodotti vernicianti pronti all'uso e 50 mg/Nmc per le COV derivanti dalle operazioni di essiccazione.

Pertanto si riconfermano i limiti sotto riportati e le prescrizioni seguenti già autorizzati

Segue Tabella di riferimento: Emissione E6

CARATTERISTICHE EMISSIONE E6	
Portata massima	16000 Nmc/h
Altezza	6 m
Durata	6 h/g
sezione	1,05 mq
Impianto di abbattimento	filtro a maniche
Inquinanti	Concentrazione massima

<i>Polveri totali</i>	<i>3 mg/Nmc</i>
<i>Sostanze organiche volatili (esprese come COT)</i>	<i>50 mg/Nmc</i>
<i>frequenza monitoraggio</i>	<i>monitoraggio annuale</i>

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- *stante la grande variazione di velocità di filtrazione si richiede l'esecuzione di controlli di messa a regime per verificare il rispetto dei limiti di emissione.*
- *annotazione settimanale su apposito registro dei controlli sul pressostato differenziale per la valutazione del buon stato di funzionamento dell'impianto di abbattimento.*

EMISSIONE E12 CARTEGGIATRICE

In questo punto di emissione confluiscono gli effluenti aspirati dalla fase di carteggiatura smerigliatura dotato di 3 bracci ed esso è dotato di un impianto di abbattimento: filtri a maniche con pressostato differenziale.

Attualmente il punto di emissione E12 è autorizzato con valori limite per le Materiali Particellare (10 mg/Nmc)

Come prescrizioni era prevista l'esenzione agli autocontrolli per il parametro materiale particellare sostituiti dalla installazione di un pressostato differenziale per rilevare le eventuali anomalie dell'impianto di abbattimento annotando le condizioni di impianto settimanalmente in un apposito registro vidimato con pagine bollate da Arpae

Quindi visionando la scheda tecnica di tale impianto di abbattimento E4 è stata ricalcolata una velocità di attraversamento del mezzo filtrante pari a 0.04 m/s, quindi conforme a quanto previsto dai riferimenti riportati nel punto 3.2.1 del Capitolo 3 dei Criteri Criaer

Pertanto si propongono i limiti sotto riportati e le prescrizioni seguenti:

segue tabella di riferimento emissione E12

CARATTERISTICHE EMISSIONE E12	
<i>portata massima</i>	<i>300 Nmc /h</i>
<i>altezza</i>	<i>6 m</i>
<i>durata</i>	<i>6 h/g</i>
<i>sezione</i>	<i>0,03 mq</i>
<i>impianto di abbattimento</i>	<i>filtro a maniche</i>
<i>Inquinanti</i>	
<i>polveri</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>frequenza monitoraggio</i>	<i>annuale</i>

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- *stante la grande variazione di velocità di filtrazione si richiede l'esecuzione di controlli di messa a regime per verificare il rispetto dei limiti di emissione.*
- *annotazione mensile su apposito registro dei controlli sul pressostato differenziale per la valutazione del buon stato di funzionamento dell'impianto di abbattimento.*

IMPIANTI TERMICI

Potenza termica nominale 220 kW cadauna a metano

EMISSIONE N. E5, E7, Bruciatori a metano associate al forno di verniciatura al servizio di impianti lavorativi già autorizzate

Trattandosi di due impianti termici a metano con potenzialità complessiva inferiore ad 1 MWt (220 kWt x 2), rientrano nel punto 1 dell'articolo 272 (impianti scarsamente rilevanti) e non devono essere compresi nelle emissioni da autorizzare, fermo restando il rispetto dei limiti di legge senza la necessità di eseguire autocontrolli.

IMPIANTO TERMICO

EMISSIONE N. E8, E9,E10 E11 caldaie riscaldamento ambiente

Potenza termica nominale 34,8 kW cadauna

Combustibile (gas metano)

Ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., detto impianto non supera i 3 MW di potenza termica nominale e pertanto è disciplinato dal titolo II dello stesso decreto legislativo.

EMISSIONI COV art 275

La ditta è stata autorizzata con consumo massimo teorico pari a 2,53 ton/anno e lo stesso valore era stato assegnato al valore massimo di emissione poiché le concentrazioni limite e le portate davano luogo ad un valore massimo di solventi superiore (3.51 ton), che non era coerente con i consumi.

Per il calcolo del valore di emissione (O1) erano state considerate le sole emissioni E4 ed E6 relative alle cabine di verniciatura, in quanto attività di rivestimento in senso stretto.

Il valore limite per l'emissione diffusa era pari o inferiore al 25% dell'input di solvente quindi 0.63 ton.

Ad oggi, pervenuti i Piani di gestione solventi di parecchi anni, si osserva quanto segue:

- *la ditta ha un consumo di prodotti contenenti sostanza organica che si aggira su 1,3 tonnellate annue, costituite da una varietà di solventi piuttosto ampia;*
- *la tabella delle materie prime con la stima dei consumi porta ad un quantitativo di 2800 litri di prodotti che equivalgono a circa 2,500 ton di COV (densità media 0.9 g/ml)*
- *il fattore di conversione da COT a COV è stimato in 1.36*
- *l'emissione convogliata che la ditta ha calcolato, sulla base dei certificati dei prelievi su E4 ed E6, rispetta i valori in autorizzazione e si attesta su 1 tonnellata circa.*

La tabella riporta i valori riscontrati negli ultimi anni:

ANNO	Consumo COV (tonnellate/anno)	COV Emissione convogliata (tonnellate/anno)
2019	1.20	0.92
2020	1.30	1.01
2021	1.15	0.89
2022	1.31	1,18
2023	1,33	1,02

Ritenendo che l'emissione convogliata da considerare debba contemplare anche le attività su E2 ed E3, poiché nella valutazione dei consumi vengono presi in considerazione tutti i prodotti (stucchi, primer, fondi, vernici,etc..) senza distinzione chiara di attività,

tenendo conto delle ore di lavoro dichiarate dall'azienda e del fattore di conversione stimato sulla base dei prodotti utilizzati, ipotizzando il valore massimo di portata e di concentrazione per il COT come autorizzato, si è calcolata l'emissione convogliata massima risultata pari a 6,79, già comprensiva dell'aumento di portata su E4.

EMISSIONI CONVOGLIATE (O1)								
Emissioni	Portata Nmc/ h		Concentrazione (mg/Nmc)	Ore lavorate all'anno				TON ANNO
	DA AUTOCONTROLLI		DA AUTOCONTROLLI	giorni	FATTORE DI CONVERSIONE	Ore lavorate all'anno		
		Tot. Portata						
E2		16000	50		1,36	1560		1,697
E3		16000	50		1,36	1560		1,697
E4		16500	50		1,36	1560		1,697
E6		16000	50		1,36	1560		1,697
						0		0,000
TOT						0		6,79

Va comunque considerato che

- *il valore di I1 è affetto da errore perché la stima dei COV è approssimativa in alcuni prodotti e molti quantitativi sono espressi in litri quindi si deve individuare una densità media per trasformare il valore in peso.*
- *Il valore di O1 è affetto da un errore rilevante perché la stima del fattore di conversione risulta complessa per l'estrema varietà di prodotti e d'altronde il calcolo prende a riferimento una sola misura annuale di COT alle emissioni che deve mediare le diverse situazioni di attività.*

Ciò premesso, vista l'incongruenza che permane inevitabilmente tra consumi massimi e massima emissione autorizzata, valutando dai certificati presentati che le portate siano ben calibrate per il corretto esercizio degli impianti e dunque non vadano ridotte, si ritiene che possano essere confermati i valori già autorizzati con il massimo consumo teorico pari alla massima emissione convogliata, ovvero:

- *consumo massimo teorico di solvente pari a 2,53 ton/ anno*
- *valore massimo di emissione convogliata 2.53 ton/ anno*
- *valore limite composti organici espressi come COT emissioni convogliate pari a 50 mg/Nmc*
- *valore limite di emissione diffusa di COV pari al 25% dell'input di solvente, quindi pari a 0.63 ton/anno;*
- *valore limite di emissione totale di COV dovrà essere pari a $2.53+0.63= 3.16$ ton/anno*

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- entro il 30 Aprile di ogni anno, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla Parte V del D.Lgs.s. 152/06 e succ. mod. ed int., dovrà essere trasmessa a Arpae, apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limite per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati. A tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della Parte I dell'allegato III alla Parte V del sopra citato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno una volta all'anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni contenute nella Parte V dell'allegato III alla Parte V del D.lg. 152/06 e succ. mod. ed integrazioni.

Conclusioni

In considerazione delle valutazioni di cui alle emissioni E2 ed E3, si ritiene al momento attuale non vi siano le condizioni per valutare positivamente la richiesta dell'azienda a causa della non conformità delle caratteristiche dei sistemi di abbattimento del materiale particolato.

Questo diniego potrà essere superato con un piano di adeguamento di detti sistemi di abbattimento.

Per quanto attiene le restanti emissioni non si rilevano elementi ostativi fermo restando il rispetto dei limiti e prescrizioni sopra indicati.”.

La relazione tecnica prodotta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae e sopra riportata, evidenziava un diniego riferito alle emissioni E2 ed E3 motivato dalla non conformità delle caratteristiche dei sistemi di abbattimento del materiale particellare, superabile con un piano di adeguamento di detti sistemi di abbattimento.

Il responsabile del procedimento per le emissioni in atmosfera ha evidenziato che il sistema di abbattimento del materiale particellare non idoneo non fosse quello caratterizzato dalla velocità di filtrazione pari a 0,17 m/sec, ovvero il prefiltro a pavimento, afferente alle emissioni E2 ed E3, ma quelli a valle di questo, ovvero i filtri SAICO a setti vista la non idonea velocità di filtrazione (pari a 0,45 m/sec) ai fini del corretto abbattimento delle polveri, e che fossero questi a motivare un diniego riferito alle emissioni E2 ed E3 e a dover essere sottoposti a piano di adeguamento per rientrare nelle caratteristiche dei Criteri CRIAER al punto 3.2.1 dell'Allegato 3 alla Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999.

Il diniego per le emissioni E2 ed E3 citato nella suddetta relazione del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, come sopra integrato con le valutazioni del responsabile del procedimento autorizzazioni in atmosfera, costituiva motivo ostativo all'accoglimento della istanza di AUA relativamente all'endoprocedimento per il rilascio dell'autorizzazione delle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota PG/2024/43976 del 06/03/2025 il Responsabile del procedimento, sulla base del rapporto istruttorio del Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera del 06/03/2025, ha comunicato al SUAP del Comune di Forlì (Autorità competente) i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Il SUAP del Comune di Forlì, con nota prot. n. 0027526/2025 del 07/03/2025 acquisita al protocollo PG/2025/44401 del 07/03/2025, ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. come rappresentati nella succitata nota di Arpae PG/2024/43976 del 06/03/2025.

Con PEC Protocollo N.0031167/2025 del 17/03/2025 acquisita al protocollo PG/2025/50527 del 17/03/2025, il SUAP del Comune di Forlì ha inoltrato a tutti gli Enti le osservazioni trasmesse dalla Ditta in data 14/03/2025, a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.

Con la documentazione presentata a seguito del preavviso di diniego la Ditta ha comunicato di sostituire i filtri delle emissioni E2 ed E3 con altro modello, allegando i dati tecnici dei filtri e le schede tecniche regionali, dalle quali si rileva la scelta di due filtri a tasche, materiale in poliestere a grammatura 200 g/mq e velocità di filtrazione pari a 0,22 m/sec.

Il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae con nota prot. PG/2025/54815 del 24/03/2025, a seguito delle osservazioni inviate dalla Ditta, ha trasmesso il parere di seguito riportato:

“(...Omissis...)”

Con relazione tecnica questo servizio territoriale aveva evidenziato l'inadeguatezza dei sistemi di abbattimento delle polveri delle emissioni E2 ed E3 relative alla lavorazione di carteggiatura.

*A seguito del preavviso di diniego art. 10bis L. 241/90 l'azienda ha presentato un'osservazione nella quale **vengono proposti nuovamente filtri, indicati a tasche, che continuano a non essere conformi rispetto ai requisiti di velocità di filtrazione individuati dall'allegato 3 dei Criteri Criaer**. La velocità di filtrazione per un filtro a tasche con grammatura pari a 200 g/mq dovrebbe essere pari a 0.01-0.02 m/s mentre il filtro individuato, come dichiarato dalla scheda tecnica presentata, ha una velocità di filtrazione pari a 0.22 m/s quindi oltre 10 volte maggiore rispetto a quanto richiesto.*

Le due emissioni E2 ed E3 hanno portate volumetriche molto elevate (16000 mc/h) quindi i sistemi

di abbattimento necessitano di superfici elevate per garantire i requisiti di velocità di filtrazione di cui ai criteri Criaer ed alle norme tecniche di settore.

Si evidenzia inoltre che la polvere prodotta dall'operazione di carteggiatura ha una granulometria particolarmente fine e pertanto richiede sistemi filtranti molto efficienti per evitare di rilasciare polvere.

Altra soluzione potrebbe essere costituita dall'utilizzo combinato dei filtri individuati con utensili manuali dotati di aspirazione localizzata che viene filtrata in filtri carrellati dotati di caratteristiche di filtrazione idonee e recapitanti l'aria sottoposta a filtrazione nell'ambiente di lavoro stesso. Questa seconda soluzione però deve essere approvata dai competenti uffici di Spsal.

Infine si potrebbe accettare una valutazione da parte di tecnico abilitato che certifichi che l'impianto di abbattimento così conformato risponda ai requisiti richiesti per il caso specifico individuando le tempistiche di sostituzione delle tasche da indicare in autorizzazione.

In assenza degli elementi di cui sopra si valuta che al momento attuale permangano le condizioni ostative per valutare positivamente la richiesta dell'azienda a causa della non conformità delle caratteristiche del sistema di abbattimento delle due emissioni E2 ed E3.

Conclusioni

Con riferimento alle emissioni E2 ed E3 viste le valutazioni sopra espresse, si ritiene che allo stato attuale non siano stati superati gli elementi ostativi precedentemente evidenziati.

Si valuta pertanto che il rinnovo debba essere subordinato alla presentazione di un piano di adeguamento volto a regolarizzare i sistemi di abbattimento, ovvero conformarsi ai criteri tecnici previsti dalla normativa tecnica di settore.”.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, valutata la documentazione presentata dalla Ditta in data 14/03/2025 successivamente alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., tenuto conto delle valutazioni espresse dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, pur **non essendo accettabili i filtri a tasche proposti in data 14/03/2025 in quanto caratterizzati da velocità di filtrazione troppo elevate** rispetto ai requisiti individuati dall'allegato 3 dei Criteri Criaer, ha ritenuto opportuno **prescrivere un piano di adeguamento**, concedendo alla Ditta il tempo necessario per adeguare il sistema di abbattimento a valle dei filtri a pavimento delle emissioni E2 ed E3, come di seguito riportato:

- entro 4 mesi dal rilascio dell'AUA la ditta deve presentare, nel rispetto delle procedure per le modifiche di cui all'art. 6 del DPR 59/2013, un progetto di adeguamento degli impianti di abbattimento polveri, a valle dei filtri a pavimento, delle emissioni E2 ed E3, conformi ai criteri tecnici previsti dalla normativa tecnica di settore CRIAER in termini di tipologia, materiali, grammatura, velocità di filtrazione (punto 3.2.1 dell'Allegato 3 alla Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999).
- la ditta dovrà realizzare e mettere in operatività i suddetti sistemi entro 4 mesi dalla approvazione progetto e dovrà comunicare la data di messa in esercizio delle emissioni così modificate, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha inoltre ritenuto necessario:

- richiedere al gestore di installare sulle emissioni E2, E3, E4 ed E6 adeguati sistemi contaore dotati di sistema di registrazione da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo degli impianti ad esse afferenti, al fine di avere dati più realistici per la compilazione del Piano di Gestione Solventi;
- precisare che non è possibile accogliere la richiesta della ditta di sostituire il monitoraggio annuale delle polveri vista la presenza di un pressostato differenziale sugli impianti di abbattimento delle emissioni E2, E3, E4 ed E6 dal momento che tale facoltà è prevista dal punto 8.1 della D.G.R. 960/1999 solo se si tratta di filtri a maniche rispondenti alla migliore tecnologia (cioè con velocità di filtrazione circa 0.02-0.04 m/s) mentre tale richiesta è accoglibile per l'emissione E12 dal momento che è dotata di filtro a maniche con velocità di filtrazione di circa 0.04 m/s e con sistema automatico di pulizia ad aria compressa;

- richiedere alla ditta di effettuare, entro 3 mesi dal rilascio dell'AUA, almeno un monitoraggio oltre che alle emissioni E6 ed E12, come proposto nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Arpae, anche alle emissioni E1 ed E4, dal momento che i relativi impianti subiranno delle modifiche rispetto alla precedente autorizzazione.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, la relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, e le valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportati, hanno consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con atto n. 334 del 17/09/2010 Prot. n. 93697 rilasciato dalla Provincia di Forlì-Cesena, e da quella presentata per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE.

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. E5 – BRUCIATORE FORNO DI VERNICIATURA (metano, 220 kW)

EMISSIONE N. E7 – BRUCIATORE FORNO DI VERNICIATURA (metano, 220 kW)

provenienti da impianti, con potenza termica complessiva inferiore 1 MW, compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati alla Prima Tabella del punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONI N. E8, E9, E10, E11 - CALDAIE RISCALDAMENTO AMBIENTE (metano, 34,8 kW cadauna)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di carrozzeria e verniciatura per autobus **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – SALDATURA REPARTO CARROZZERIA (n.2 bracci di aspirazione)

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	5,5	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONI N. E2, E3 – CARTEGGIATURA, APPLICAZIONE STUCCO

Sistemi di abbattimento: prefiltro a pavimento, filtro Saico a setti con pressostato differenziale

Portata massima	16.000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. E4 – CABINA FORNO DI VERNICIATURA E LAVAPEZZI

Sistemi di abbattimento: prefiltro a pavimento, filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	16.500	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. E6 – CABINA FORNO DI VERNICIATURA

Sistemi di abbattimento: prefiltro a pavimento, filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	16.000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. E12 – CARTEGGIATRICI

Sistemi di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	300	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

2. **Entro 4 mesi dal rilascio dell'AUA** il Gestore dovrà presentare, nel rispetto delle procedure per le modifiche di cui all'art. 6 del DPR 59/2013, un **progetto di adeguamento degli impianti di abbattimento delle polveri**, a valle dei filtri a pavimento, delle emissioni **E2 ed E3**, conformi ai criteri tecnici previsti dalla normativa tecnica di settore CRIAER in termini di tipologia, materiali, grammatura, velocità di filtrazione (punto 3.2.1 dell'Allegato 3 alla Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999). Il

Gestore dovrà realizzare e mettere in operatività i suddetti sistemi **entro 4 mesi dalla approvazione progetto** e dovrà comunicare la data di messa in esercizio delle emissioni così modificate, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì.

3. **Entro 3 mesi dal rilascio dell'AUA**, il Gestore dovrà effettuare **almeno un monitoraggio** delle emissioni delle emissioni **E1, E4, E6 ed E12**. **Entro i 30 giorni successivi alla data di effettuazione dei monitoraggi** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
4. **Entro 3 mesi dal rilascio dell'AUA** il Gestore dovrà installare, alle emissioni **E2, E3, E4 ed E6**, adeguati **sistemi contaore** dotati di sistema di registrazione da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo degli impianti ad esse afferenti. Il tempo di utilizzo mensile dovrà essere annotato sul **registro** di cui al successivo punto 10.
5. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle emissioni **E2, E3, E4 e E6** (per tutti gli inquinanti per cui sono indicati valori limite) con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
6. Il monitoraggio periodico dell'emissione **E1** è sostituito dall'annotazione dei **consumi mensili** di filo da saldatura, validati dalle relative fatture di acquisto, sul **registro** di cui al successivo punto 10. Tali consumi non devono essere superiori a kg 120 di filo da saldatura all'anno.
7. Per quanto riguarda i **Composti Organici Volatili (COV)** utilizzati nella attività di *"Finitura di autoveicoli con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 tonnellate/anno"* (**art. 275**, e punto 12 della Parte II e punto 6.3 della Tab. 1 della Parte III dell'allegato III di cui alla parte Quinta del DLgs 152/2006 e s.m.i.), che comprende le **emissioni convogliate E2, E3, E4 ed E6**, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:
 - a) il consumo massimo teorico di solvente è pari a 2,53 ton/anno;
 - b) il valore limite per le emissioni convogliate di COV è pari a 50 mgC/Nmc, come indicato in corrispondenza di tali punti di emissione al precedente punto 1;
 - c) il valore limite per le emissioni diffuse di COV è pari al 25% dell'input di solvente;
 - d) il valore di emissione totale annua di COV è pari a 2,53 ton/anno;
 - e) **Entro il 30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati. A tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte Quinta del sopra citato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno una volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità degli impianti ai valori limite delle emissioni convogliate, nonché un **Piano di Gestione dei Solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 152/06. Al fine di compilare la voce O1 del Piano di Gestione dei Solventi dovranno essere utilizzati i risultati delle misurazioni analitiche di COV effettuate sulle emissioni convogliate nel corso dell'anno di riferimento e i tempi di effettiva attivazione delle emissioni (derivanti dalle registrazioni dei dispositivi contaore di cui al precedente punto 4). Copia dei certificati analitici dovrà essere allegata al piano di gestione dei solventi;
 - f) I consumi mensili di prodotti per la verniciatura, la stuccatura e per il lavaggio delle attrezzature contenenti COV, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 10.

8. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al successivo punto 9. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
9. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni effettuate al pressostato differenziale degli impianti di abbattimento delle emissioni **E2, E3, E4 ed E6**, che dovranno avere una frequenza almeno settimanale, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia a sostituzione;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni effettuate al pressostato differenziale dell'impianto di abbattimento dell'emissione **E12**, che dovranno avere una frequenza almeno mensile trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatica ad aria compressa;
 - dovrà essere annotato almeno mensilmente il tempo effettivo di utilizzo degli impianti di cui alle emissioni **E2, E3, E4 ed E6**, desumibile dal sistema di registrazione contatore come richiesto al precedente punto 4;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di filo da saldatura, validati dalle relative fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 6 relativamente all'emissione **E1**;
 - dovranno essere annotati almeno mensilmente i consumi di prodotti per la verniciatura, la stuccatura e per il lavaggio delle attrezzature contenenti COV, validati dalle relative fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 7, lettera f), relativamente agli impianti di cui alle emissioni **E2, E3, E4 ed E6**.
11. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di

abbattimento;

- b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

12. **Ogni interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti installati sulle **emissioni E2, E3, E4, E6 ed E12** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

13. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa e SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

14. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art.

113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

15. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)

Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 *"Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento"*, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

16. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista l'istanza contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Tecnico competente in acustica datata 11/09/24 resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività svolta in via Keplero, 2/a:

- rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora;
- è svolta in periodo esclusivamente diurno.

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

PRESCRIZIONI

1) l'attività è tenuta al rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in qualsiasi condizione di esercizio.

Si avverte che:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emmissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova dichiarazione/ valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare agli enti competenti, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013;
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolta dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpaè dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.